

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Administrativen Sad Sofia — grad il 25 febbraio 2010 —
Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direttore della Direzione
«Impugnazione e gestione dell'esecuzione» presso
l'amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle
Entrate**

(Causa C-107/10)

(2010/C 134/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia — grad

Parti

Ricorrente: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Convenuto: Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell'esecuzione presso l'amministrazione» centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l'art. 183, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, nelle circostanze di cui alla causa principale, essi permettono:

1) che in forza di una modifica legislativa diretta alla lotta contro le frodi fiscali il termine per il rimborso dell'IVA venga prorogato fino al giorno dell'emanazione di una decisione sulla verifica fiscale, perché entro i 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi è stata avviata nei confronti dell'interessato una verifica fiscale, senza che per questo periodo siano dovuti interessi sull'importo soggetto a rimborso, qualora, al contempo, si verificano le seguenti circostanze:

a) prima di tale modifica il termine di legge di 45 giorni per il rimborso dell'imposta era scaduto e gli interessi

sull'importo da rimborsare avevano iniziato a decorrere, a prescindere dall'apertura del procedimento di verifica fiscale;

b) dalla verifica fiscale era risultata la correttezza degli importi di rimborso d'imposta dichiarati;

c) l'unica possibilità giuridica a disposizione del soggetto passivo per accorciare tale termine consiste nella presentazione di una garanzia sotto forma di danaro, titoli di Stato o di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile per una determinata durata pari all'importo soggetto a rimborso;

2) che siano previsti un termine per il rimborso dell'IVA di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per tale imposta, nonché la possibilità giuridica della sua sospensione, e quindi anche della sua proroga, in forza di un ordine di verifica fiscale intervenuto durante tale periodo, allorché il periodo d'imposta per la detrazione di tale imposta è di un mese;

3) che un rimborso di IVA avvenga con decisione sulla verifica fiscale, allorché l'importo rimborsabile viene compensato con debiti da IVA, altri debiti tributari e crediti dello Stato per diversi periodi d'imposta, tutti accertati con la medesima decisione, nonché interessi applicati su tali somme fino al giorno dell'emanazione della decisione sulla verifica fiscale, qualora con quest'ultima si sia accertato che gli importi di rimborso dell'IVA dichiarati erano corretti e, al contempo, sussistano le seguenti circostanze:

a) nel procedimento di verifica fiscale non è stata concessa una garanzia provvisoria di futuri crediti dello Stato che potrebbero essere accertati nel corso del procedimento diretto all'emanazione della decisione sul controllo fiscale;

b) la compensazione con crediti dello Stato non è prevista dalla legge nazionale come mezzo di esecuzione coattiva né come misura cautelativa;

c) i termini per l'impugnazione e il pagamento volontario degli importi principali compensati e degli interessi non sono scaduti, perché questi sono stati stabiliti mediante la medesima decisione sulla verifica fiscale e una parte di loro è stata impugnata anche in giudizio;

4) che, quando è stata accertata la correttezza dell'importo del rimborso d'imposta dichiarato nella dichiarazione dei redditi, il giorno dell'emanazione della decisione sulla verifica fiscale lo Stato proceda alla compensazione con debiti tributari accertati con tale decisione per periodi precedenti alla presentazione della dichiarazione nonché con interessi su tali debiti, invece di procedervi il giorno della dichiarazione dei redditi, allorché lo Stato non è tenuto agli interessi durante il periodo stabilito dalla legge entro cui dev'essere rimborsato l'importo e applica interessi sulle imposte compensate a partire dal giorno della presentazione della dichiarazione fino all'emanazione della decisione sulla verifica fiscale.

economici collegati presso il cessionario all'anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito, anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente;

3) se l'art. 3 della direttiva 77/187 e/o le direttive del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE e 12 marzo 2001, 2001/23/CE, devono essere interpretate nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l'anzianità di servizio se a questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico,

4) se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dall'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea (così come modificato dall'art. 1.8 del trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l'art. 46 del trattato sull'Unione) — in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46 47 e 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona, debbano essere interpretati nel senso di ostare all'emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (5 anni), di una norma di interpretazione autentica diffforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l'interpretazione costante e consolidata dell'organo titolare della funzione nomofilattica, norma oltretutto rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato Italiano è coinvolto come parte.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 26 febbraio 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell'Università e della Ricerca

(Causa C-108/10)

(2010/C 134/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ivana Scattolon

Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

1) se la direttiva Cee del Consiglio n. 77/187 ⁽¹⁾ e/o la direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE ⁽²⁾, o la diversa normativa comunitaria ritenuta applicabile deve essere interpretata nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una fattispecie di trasferimento di personale addetto a servizi ausiliari di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici statali da enti pubblici locali (comuni e province) allo Stato laddove il trasferimento ha comportato il subentro non solo nell'attività e nei rapporti con tutto il personale (bidelli) addetto, ma anche nei contratti di appalto stipulati con imprese private per garantire i medesimi servizi;

2) se la continuità del rapporto di lavoro ex art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 (trasfusa, unitamente alla Dir. 98/50/CE ⁽³⁾, nella direttiva 2001/23/CE) deve essere interpretato nel senso di una quantificazione dei trattamenti

⁽¹⁾ G.U. L 061, p. 26

⁽²⁾ G.U. L 82, p. 16

⁽³⁾ GU L 201, p. 88

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 2 marzo 2010 — Zuckerrfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-113/10)

(2010/C 134/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf